



Il Questore della Provincia di Biella

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Agli effetti dell'art. 110 del R.D. nr. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e dell'art. 195 del R.D. nr. 635/1940 (Reg. T.U.L.P.S.) e successive modifiche e integrazioni, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in tutte le sale da biliardo o da gioco e in tutti altri esercizi, compresi i circoli privati, nella provincia di Biella, **SONO VIETATI** i seguenti giochi ed **IMPOSTE** le seguenti prescrizioni:

CARTE

Asso	Bulina	Conchino	Mercante	Quindici o Diavolo
Asso Sbarazzino	Berlina	Erbette o Punto del Marinaio	Mignon	Sette e Mezzo
Al Nove	Bel Tre	Fante di Picche	Naso	Tre Carte
Albero Imperiale	Bestia	Fallito	Nove Cartelle	Trentacinque
Baccarat	Bianca o della Bianca	Goffo o Goffetto	Passa o Manca Dieci	Trenta e Quaranta
Banco di Faraone	Biribizzo	Lanzicheneco	Pitocchetto	Undici e Mezzo
Banco Fallito	Chemin du Fer	Macao	Piattello	Ventuno o Black Jack
Barriera	Concincina	Maus	Poker e sue varianti	Virotto
Bassetta o Camuffo	Cavatina	Mazzetti	Primiera	Zecchinetta

BILIARDO

All'angolo delle Buche	Biliardino Inglese/Francese	Carrettella	Macao Biliardo	Ponte
Battifondo o Banco	Bill Bell	Giardinetto	Nove	Pulla
Bacchetta	Bismark	Gioco Tre/ Nove	Parigina	Rossa e Bianca
Bazzica	Carolina	Lumaca	Pariglia	Turco inglese

ALTRI GIOCHI

Bella	Dadi	Lotteria Mercantile	Riffa	Testa o Croce
Bianca	Fiera	Mahjong	Rollina	Tiro al Banco
Bull	Foot-ball Star	Morra	Roulette	Tre carte/Tre Tavolette
Carosello	Gru Magnetica	Polo o Bicicletta	Sfera Gigante	Zurlo o Trottoia

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMI-AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Tutti gli apparecchi devono essere conformi alle specifiche di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e successive modifiche e integrazioni e dalle altre disposizioni normative in materia.
- E' vietata, altresì, l'installazione di apparecchi o congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano sequenza particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18, con l'obbligo di esposizione di apposito cartello sull'apparecchio in modo ben visibile.
- Ai minori di 18 anni è vietato l'ingresso nelle aree in cui sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S., nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro all'interno di sale Bingo, negli esercizi in cui si esercita l'attività di scommesse su eventi sportivi o altro.
- Sarà obbligo dell'esercente richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento in caso di maggiore età non manifesta (art. 7 comma 8 D.L. nr. 158 del 2012)
- E' fatto obbligo al titolare di rispettare gli orari di esercizio del caso eventualmente previsti da specifiche normative oppure da provvedimenti comunali. In particolare si richiama l'attenzione e l'applicazione della Legge Regionale Piemonte nr. 19 del 15 luglio 2021.

PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo o da gioco e in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE L'ATTIVITÀ DI SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE nonché mettere a disposizione apparecchiature che consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono vietati tutti i giochi d'azzardo o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui viene posto in palio denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- Allo scopo di prevenire e contrastare gli effetti patologici dei giochi, anche se leciti, che rientrino comunque nella categoria di quelli in cui la vincita è legata a qualsiasi forma di alea o rischio, si richiamano i principi e l'applicazione della legge regionale sopra indicata.


La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti, ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 - 17 - 110 del T.U.L.P.S. e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi degli artt. 110 T.U.L.P.S. - 195 Reg. T.U.L.P.S, la vidimazione della presente tabella è a cura dell'Autorità Comunale competente al rilascio della licenza.

La presente tabella sostituisce la precedente.

Biella, 15 febbraio 2024

IL SINDACO
Claudio CORRADINO



Il Questore
Ciccimarra



MP/gp